

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda dell'Azienda Agricola Giovale Anna Maria di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 sorgente in Comune di Cesana T.se, ad uso industriale alimentare in alpeggio.

(Pratica n. 025843 - Cod. Utenza TO14733) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 379-12520 del 11.5.2018; Codice Univoco: TO-S-01246.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. all'Azienda Agricola Giovale Anna Maria, con sede legale in Comune di Villar Focchiardo (TO), Via Antica di Francia n. 17 – C.F. (omissis) e P.Iva: 07042520013, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, assentita con la D.D. n. 859-41362 del 24.10.2012 per uso industriale alimentare in alpeggio (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi 0,30 e medi 0,01 derivati da n. 1 sorgente in Comune di Cesana T.se, descritta in premessa (nr. pr. **025843** - Cod. Utenza **TO14733**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)